



# **CITTA' DI LEGNAGO**

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con DCC n. 89 del 17 dicembre 2021

## **INDICE**

**ART. 1 – PREMESSA**

**ART. 2 - FINALITA'**

**ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**ART. 4 – CRITERI GENERALI**

**ART. 5 - DEFINIZIONI**

**ART. 6 – AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

**ART. 7 – MERCEOLOGIA**

**ART. 8 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI**

**ART. 9 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO**

**ART. 10 – I MERCATI**

**ART. 11 - LE FIERE**

**ART. 12 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER SAGRE E CARNEVALE DI MEZZA  
QUARESIMA**

**ART. 13 – FIERA DI SANTA LUCIA**

**ART. 14 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER MANIFESTAZIONI  
STRAORDINARIE**

**ART. 15 - MERCATINI DEGLI HOBBISTI**

**ART. 16 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI**

**ART. 17 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE**

**ART. 18 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

**ART. 19 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO**

**ART. 20 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

**ART. 21 - UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI**

**ART. 22 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI "CAMION NEGOZIO"**

**ART. 23 – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

**ART. 24 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

**ART. 25 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI ESISTENTI**

**ART. 26 – DURATA DELLE CONCESSIONI DEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI  
ISOLATI**

**ART. 27 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

**ART. 28 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO**

**ART. 29 – PRODUTTORI AGRICOLI**

**ART. 30 – AFFIDAMENTO A PRIVATI**

**ART. 31 – OPERAZIONI DI SPUNTA**

**ART. 32 – SUBINGRESSO**

**ART. 33 – CESSAZIONE**

**ART. 34 – BANDO DI MIGLIORIA**

**ART. 35 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO**

**ART. 36 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE – AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO**

**ART. 37 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

**ART. 38 – GRADUATORIA DI MERCATO**

**ART. 39 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

**ART. 40 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO**

**ART. 41 – ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE**

**ART. 42 – SANZIONI**

**ART. 43 – DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 1 - PREMESSA**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale del Veneto 6 Aprile 2001 n. 10.
2. Il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, previsto dall'articolo 2 della Legge Regionale del Veneto 6 Aprile 2001 n. 10, rappresenta la ricognizione delle aree destinate allo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica e accede al presente regolamento, completando la disciplina comunale in materia.
3. Il Regolamento e il Piano sono approvati dal Consiglio Comunale previa concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. Il Regolamento e il Piano possono essere aggiornati in qualsiasi momento con la medesima modalità prevista per la loro approvazione.

## **ART. 2 - FINALITA'**

Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della Legge Regionale 10/2001, disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative relative e l'individuazione dei luoghi nei quali tale attività è consentita. Persegue inoltre le seguenti finalità:

- a) Organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica ed il suo corretto svolgimento;
- b) Riqualficazione e sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- c) Trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e circolazione delle merci;
- d) Tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- e) Pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
- f) Valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali, promozione del territorio e delle risorse comunali;
- g) Efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

### **ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le disposizioni del presente regolamento sono emanate nel rispetto delle previsioni contenute nella seguente normativa nazionale e regionale di riferimento:

- a) Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114
- b) Legge Regionale del Veneto 6 Aprile 2001 n. 10 e successive modificazioni
- c) D.G.R. 20 Luglio 2001 n. 1902
- d) D.G.R. 9 Novembre 2001 n. 2956
- e) D.G.R. 2 Agosto 2005 n. 2113
- f) D.G.R. 9 Dicembre 2020 n. 1704

### **ART. 4 – CRITERI GENERALI**

I criteri generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tal fine forme di incentivazione;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- d) disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento;
- e) regolamentare le situazioni che nel tempo si sono radicate sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità e affinità ai criteri generali circa gli scopi, i principi e le finalità del presente regolamento.

### **ART. 5 - DEFINIZIONI**

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

- c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune nel piano delle aree;
- e) per **mercatino dell'antiquariato e del collezionismo**: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- f) per **mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale;
- g) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- h) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- i) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- j) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- k) per **presenze effettive** in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio assegnato in concessione alla propria azienda;
- l) per **spunta**: l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal Comune, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- m) per **operatore precario**: l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività nella Regione Veneto ovvero in Regioni confinanti che, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno, con il titolo abilitativo esibito aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario o non ancora assegnato;
- n) per **presenze alla spunta in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato alle operazioni di spunta prescindendo dal

fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

- o) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; ricomprende la dizione di "**sagra**" quale manifestazione collegata prevalentemente a tradizioni locali (Patrono – di quartiere ecc.), nella quale si svolge attività di commercio e somministrazione in forma complementare;
- p) per **autorizzazione temporanea**: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- q) per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- r) per **miglioria**: la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non occupati, la quale consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico o specializzazione merceologica, della propria attività e quindi concessione in altro posteggio non concessionato;
- s) per **scambio del posteggio**: la possibilità per due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione;
- t) per **posteggio riservato**: il posteggio riservato all'utilizzo da parte dei produttori agricoli;
- u) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- v) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli iscritti come tali al registro delle imprese che vendono i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

## **ART. 6 – AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto nella forma di impresa individuale o in qualsiasi altra forma societaria, compresa quella di capitale.
2. Il commercio su area pubblica può essere svolto :

- A) mediante l'utilizzo di apposite aree individuate dal Piano e definite posteggi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera q) del presente Regolamento. L'autorizzazione consente anche lo svolgimento dell'attività in forma itinerante nell'ambito della Regione Veneto e la partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.
- B) in forma esclusivamente itinerante su qualsiasi area non interdetta dal comune.
3. L'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo dei posteggi necessita di apposita autorizzazione di tipo A e contestuale concessione di suolo pubblico, rilasciata dal SUAP competente per territorio dell'area data in concessione secondo le procedure e i criteri previsti nel presente regolamento.
4. Nei mercati con consistenza non superiore a 100 posteggi non è consentita l'intestazione al medesimo soggetto, fisico o giuridico, di oltre due concessioni per il medesimo settore merceologico; tale limite è elevato a 3 per i mercati con consistenza di posteggi superiore.
5. L'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante è consentito a chi sia in possesso di autorizzazione di tipo B rilasciata dal Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o di qualsiasi altro comune nel quale si sia inteso avviare in concreto l'attività. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata tramite SUAP. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
6. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi, le seguenti denominazioni:
- a) posteggi isolati o fuori mercato*
  - b) mercati*
  - c) fiere*
  - e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario*
  - f) mercatini degli hobbisti*
7. L'autorizzazione deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.
8. L'autorizzazione relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di effettuare sia la vendita che la somministrazione di cibi e di bevande, sempre che l'interessato risulti in possesso dei requisiti morali necessari per l'esercizio sia per l'una che dell'altra specialità; l'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare sull'autorizzazione.
9. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.



## **ART. 7 - MERCEOLOGIA**

1. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica sia di tipo A che B sono rilasciate per uno o entrambi i settori merceologici ammessi, alimentari e non alimentari, fermo restando il possesso dei requisiti morali e di quelli professionali per il settore merceologico alimentare, come indicato dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010. Il comune, nel piano delle aree, può prevedere di limitare in alcuni posteggi la vendita a determinate merceologie o prodotti.
2. Nell'ipotesi di svolgimento dell'attività mediante posteggio, anche se ottenuto attraverso le operazioni di spunta, l'operatore potrà porre in vendita solamente i prodotti consentiti per quel posteggio dalla disposizione contenuta nel piano delle aree, che dovranno far parte del settore merceologico previsto nell'autorizzazione.
3. Il titolare di autorizzazione può presentare al SUAP la SCIA per l'aggiunta del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e, se necessari, quelli professionali.
4. Il titolare di autorizzazione abilitato all'esercizio di entrambi i settori merceologici può segnalare al SUAP la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi dovrà certificare il mantenimento del requisito morale. Rimane inteso che, nell'esercizio di tipo A svolto mediante posteggio, l'operatore che procede alla soppressione del settore e/o della specializzazione merceologica indicata nella concessione non potrà più esercitare con tale autorizzazione.
5. Il titolare di autorizzazione abilitato al commercio di prodotti alimentari può presentare al SUAP la SCIA finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, certificando di possedere i requisiti morali necessari per l'esercizio di entrambe le tipologie di attività, commercio e somministrazione.
6. Fermo restando l'aggiunta o la riduzione del settore merceologico eventualmente presentata, non si avrà modifica da parte del Comune della destinazione merceologica del posteggio dato in concessione.
7. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico, non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta. Nell'ipotesi di soppressione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si avrà l'automatica cessazione della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta.

## **ART. 8 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI**

1. L'esposizione delle merci usate dovrà essere adeguatamente pubblicizzata dall'esercente anche mediante appositi cartelli e non dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale, tanto che dovrà essere separata e distinta da quella nuova; gli oggetti usati rientranti nella tipologia di prodotti di largo e generale consumo, sono esentati dal rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 128 del TULPS se il prezzo di vendita non supera il valore di € 100. Sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 128 TULPS coloro che pongono in vendita articoli di abbigliamento e calzature che hanno un prezzo di vendita inferiore ad € 10.
2. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773, rilasciata dal comune di residenza e vidimata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773.
3. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.
4. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito in originale agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.
5. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita solo su posteggio e nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Regionale 16 del 22 Marzo 1999, del DPR 376 del 14 Luglio 1995 e D.G.R. 939 del 9 Agosto 1999.

## **ART. 9 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO**

1. Sono da considerarsi luoghi dedicati allo svolgimento del commercio su area pubblica, i mercati, le fiere, le fiere promozionali, le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e i luoghi espressamente indicati nei quali non sia interdetto l'esercizio dell'attività.
2. Tali luoghi, ad esclusione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, sono rappresentati nel Piano delle aree.
3. Per ognuno dei luoghi di cui al comma 1, il Piano indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro superficie e dimensione, il settore merceologico e/o la specializzazione merceologica cui sono destinati e le giornate di svolgimento.

## **ART. 10 – I MERCATI**

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono rappresentate nelle planimetrie del Piano che indicheranno l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; sarà altresì indicata la frequenza dell'edizione.
2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione e della contestuale concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che sono abilitati all'esercizio dell'attività previa partecipazione alle operazioni di spunta.
3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo stesso si svolgerà nella medesima giornata ad eccezione delle giornate del **25 Dicembre e 1° Gennaio**. Su istanza degli operatori o delle Associazioni di categoria, o di iniziativa dell'Ente, con apposito atto potrà essere previsto lo svolgimento del mercato nel giorno antecedente, successivo o in altra data da concordare con le associazioni di categoria.
4. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 la mancata presenza degli operatori assegnatari non sarà conteggiata al fine di determinare il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione.
5. Il Comune, per ragioni contingibili e urgenti, può disporre, previa adozione di ordinanza sindacale, lo spostamento, la sospensione, il trasferimento temporaneo, la riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
6. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica permanente nella struttura del mercato, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni di categoria interessate e approvazione da parte del Consiglio Comunale secondo le procedure previste dall'articolo 41 del presente regolamento.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle associazioni di categoria, eventuali edizioni aggiuntive rispetto a quella stabilita dal piano delle aree in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

## **ART. 11 – LE FIERE**

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere sono individuate in apposite schede distinte per singola fiera. Alla scheda di ciascuna fiera sono allegate le planimetrie che indicano l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro

consistenza, dimensione e destinazione commerciale o sua specializzazione; viene altresì indicata la frequenza dell'edizione.

2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa, che viene rilasciata dal comune a seguito dell'espletamento del bando di concorso secondo le modalità indicate dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il Comune, per ragioni contingibili e urgenti, può procedere, previa adozione di ordinanza sindacale, allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica permanente nella struttura delle fiere, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni di categoria interessate e approvazione da parte del Consiglio Comunale secondo le procedure previste dall'articolo 41 del presente regolamento.
5. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico ed anche per produttori agricoli.
6. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Veneto ovvero in Regioni confinanti che abbiano presentato almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiano presentato la preventiva comunicazione sopra citata.
7. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, come indicate al precedente articolo 5, lettera I), il Dirigente del SUAP provvederà ad aggiornare, dopo l'effettuazione di ogni edizione, la graduatoria, rendendola pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
8. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e quindi la revoca dell'autorizzazione come previsto dalla vigente normativa regionale (Legge Regionale 10/2001 art. 11, comma 3).
9. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in

materia. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime.

## **ART. 12 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER SAGRE E CARNEVALE DI MEZZA QUARESIMA**

1. In occasione di sagre paesane e della manifestazione annuale "Carnevale di mezza Quaresima", il Dirigente del SUAP determina il numero delle concessioni temporanee da rilasciare stabilendo le tipologie merceologiche autorizzabili.
2. In caso di presentazione di un numero di domande superiori al numero dei posteggi disponibili, l'assegnazione avviene sulla base di una graduatoria formulata con i criteri stabiliti per le fiere.
3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi devono pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della sagra. La richiesta deve essere presentata tramite SUAP.
4. Nel caso di assenza di domande entro il termine di cui al punto 3, potranno essere accolte eventuali richieste pervenute successivamente, in ordine cronologico di presentazione.
5. I richiedenti devono essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
6. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa sagra/manifestazione.

## **ART. 13 - FIERA DI SANTA LUCIA**

1. Il Comune organizza annualmente la tradizionale fiera denominata "mercatinò di Santa Lucia", in occasione della ricorrenza religiosa locale del 13 dicembre.
2. L'organizzazione può essere affidata anche a soggetto privato esterno, sulla base di un'apposita convenzione, restando comunque a carico del Comune l'espletamento delle attività di carattere istituzionale.
3. La fiera si svolge nell'area pedonale di Via Roma, prolungamento di Piazza Garibaldi, con le seguenti caratteristiche:
  - a) totale posteggi: fino ad un massimo di 15, riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98;
  - b) le caratteristiche dei posteggi nonché le disposizioni particolari per lo svolgimento della fiera sono riportate in apposita scheda corredata di planimetria nella quale sono indicati:
    - l'ubicazione e la delimitazione complessiva dell'area;
    - il numero, la dislocazione e le dimensioni dei singoli posteggi, suddivisi in settore alimentare, non alimentare, misto, produttori agricoli;
    - la numerazione progressiva di identificazione dei singoli posteggi;
    - condizioni particolari a cui è sottoposta la partecipazione alla fiera.

4. Per esigenze sopravvenute a seguito di indisponibilità temporanea dell'area, è possibile una disposizione diversa a cura del Dirigente del SUAP, concordata con gli operatori e sentite le Associazioni di categoria, fermo restando il numero dei posteggi e la loro tipologia.
5. Per mantenere le caratteristiche peculiari della fiera e quindi privilegiare la vendita di prodotti originali e attinenti la manifestazione, le tipologie merceologiche ammesse sono le seguenti:
  - a) Settore non alimentare: giocattoli, articoli da regalo, ceramiche e simili, accessori di abbigliamento, articoli sportivi non di abbigliamento, abbigliamento tipico regionale (cappelli, scialli, ecc.), articoli natalizi;
  - b) Settore alimentare: alimenti inusuali quali miscele di caffè o tè, erbe aromatiche, miele e derivati, dolci tipici, frittelle, panini, bibite, frutta secca o esotica e prodotti analoghi.
6. La fiera ha luogo nel periodo dall'8 al 13 dicembre; annualmente il Sindaco fissa le date di svolgimento e gli orari di vendita. In coincidenza di giornate festive o di manifestazioni collaterali, su richiesta della maggioranza degli operatori, il Sindaco può estendere la fiera all'intero periodo o alle giornate precedenti e/o successive. Analogamente potrà sospendere la fiera in caso di condizioni atmosferiche particolarmente inclementi. In caso di prolungamento, è obbligatoria la presenza degli operatori anche per tale periodo.
7. Le attrezzature dovranno essere decorose e compatibili con le caratteristiche del centro storico. Non sono ammesse scritte luminose e sovrastrutture che ne amplino l'ingombro totale.
8. Nell'area di posteggio può essere mantenuto il mezzo di trasporto, se indispensabile all'attività, nei limiti di superficie assegnata, purchè non sia tale da recare danno alla visibilità delle altre attività in sede fissa.
9. I singoli operatori dovranno provvedere direttamente alla fornitura di energia elettrica, se necessaria, garantendo la sicurezza dei collegamenti elettrici a salvaguardia della pubblica incolumità.
10. E' obbligatoria la permanenza ed il rispetto degli orari di vendita da parte degli operatori nei giorni ed orari fissati dal Sindaco; l'assenza anche saltuaria è considerata a tutti gli effetti assenza totale dalla manifestazione, salvo tempestiva comunicazione giustificata da cause di forza maggiore.
11. E' fatto obbligo agli operatori di riparare opportunamente con appositi teloni la pavimentazione ai fini della salvaguardia del manto stradale da perdite di liquidi e oli degli automezzi.
12. L'operatore può mantenere installata la propria bancarella per tutto il periodo, restando a suo completo rischio la salvaguardia delle attrezzature.
13. La concessione del posteggio ha validità di 12 (dodici) anni ed è limitata al periodo di durata della fiera. Le modalità di svolgimento della stessa saranno comunicate almeno 30 giorni prima dell'inizio, con apposito atto del Dirigente del SUAP.

14. Il Dirigente del SUAP ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o per le funzioni ad esso attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento della fiera, ivi compresa l'eventuale cauzione da richiedere ai fini del recupero di danni all'area del centro storico. Procederà altresì al conseguente aggiornamento della scheda e della planimetria di cui al comma 3. Al servizio di vigilanza provvede il Comando di Polizia Locale.

#### **ART. 14 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE**

1. Sono manifestazioni a carattere straordinario quelle attività che si svolgono su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese o comunque dotati di partita IVA e che risultino in possesso della regolarità contributiva di cui agli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale, secondo le procedure e verifiche previste dall'articolo 17 del presente regolamento.
2. Tali manifestazioni, non programmate e quindi non previste nel piano delle aree, sono promosse o organizzate su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o su istanza delle associazioni di categoria dei commercianti, enti, pro loco, associazioni iscritte al terzo settore o centri commerciali naturali attraverso i suoi organi di gestione, al fine di promuovere particolari zone del territorio, tipologie produttive e specializzazioni merceologiche e la valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente, alle manifestazioni di cui al presente articolo partecipano tutti coloro che risultano iscritti come azienda attiva al registro delle imprese o siano in possesso di partita IVA ed anche coloro nei confronti dei quali siano applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 15 del presente regolamento.
4. In occasione di manifestazioni organizzate da terzi, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, viene rilasciata autorizzazione temporanea, valida per la durata della manifestazione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché per la somministrazione di alimenti e bevande ad operatori economici scelti dall'organizzatore della manifestazione. E' consentita la partecipazione a soggetti iscritti al registro imprese.
5. La domanda di autorizzazione, presentata dall'organizzatore all'ufficio che autorizza la manifestazione/evento, dovrà contenere i dati relativi alle ditte, compresa l'iscrizione al registro delle imprese e l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi e/o professionali quando necessari.
6. In occasione di manifestazioni temporanee (culturali, sportive, musicali, promozionali ecc.) organizzate dal Comune, sono rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, nonché per la somministrazione di alimenti e

bevande ad operatori economici solo se sul titolo autorizzativo risulta l'abilitazione alla somministrazione.

7. L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento della relativa tassa, salvo i casi di esenzione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento.
8. Qualora la manifestazione commerciale a carattere straordinario si svolgesse su area privata, varranno le medesime modalità sopra indicate ad esclusione dell'occupazione del suolo pubblico.

## **ART. 15 - MERCATINI DEGLI HOBBISTI**

1. Sono mercatini degli hobbisti quelli previsti dalla lettera e) dell'articolo 5 del presente regolamento, le manifestazioni organizzate o autorizzate dal comune che si svolgono su area pubblica o privata e per la quale il comune ha rilasciato o previsto apposita concessione.
2. Possono partecipare a tali mercatini persone fisiche diverse da commercianti o artigiani, ovvero solamente coloro che, per puro Hobby, realizzano direttamente e per l'intero ciclo produttivo, oggettistica realizzata con qualsiasi materiale, purché non in metallo prezioso o prodotti rientranti nella propria sfera personale o collezionati e che dovranno avere un prezzo di vendita al pubblico non superiore a 258,00 €.
3. Tutti i prodotti esposti dovranno recare il prezzo di vendita indicato mediante apposito cartello collegato all'oggetto ed esposto in maniera chiara e ben visibile; è consentito esporre un solo cartello di vendita solo nell'ipotesi di articoli identici e del medesimo valore, a condizione che il cartello indichi che il prezzo si riferisce a tutti gli articoli esposti nel reparto.
4. Coloro che, residenti in questo comune, intendono partecipare ai mercatini degli hobbisti devono presentare apposita domanda utilizzando unicamente il modello regionale.
5. Alla domanda l'interessato deve allegare una propria foto tessera recente che sarà applicata al tesserino di cui al comma 6.
6. A coloro che hanno presentato la domanda di cui al comma 4 e che ne abbiano diritto, sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento, numerato, datato, con allegata la fotografia dell'interessato e comprensivo di 6 caselle che dovranno essere vidimate a cura degli organizzatori o addetti alla vigilanza in occasione della partecipazione al mercatino.
7. Il tesserino ha validità fino alla vidimazione di tutte e 6 le caselle previste e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi a decorrere dal suo rilascio; in caso di smarrimento, deterioramento o altra causa di perdita di possesso, non sarà rilasciato un nuovo tesserino prima del decorso di un anno dalla data del rilascio.



8. Alla scadenza di validità del tesserino si potrà rilasciare, a richiesta dell'interessato, un uovo tesserino previa riconsegna di quello precedente.
9. Alle operazioni di rilascio di cui ai commi precedenti la Giunta Municipale, con apposita Delibera, potrà prevedere il pagamento di una tariffa quale rimborso delle spese di segreteria.
10. Durante lo svolgimento del mercatino dovrà essere sempre presente il titolare del tesserino che dovrà esporlo in maniera ben visibile ed esibito ad ogni richiesta degli addetti al controllo.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai cittadini residenti in altre regioni italiane nell'ipotesi che intendano avviare in concreto l'attività di hobbista nel Comune di Legnago, in tale ipotesi dovranno richiedere ed ottenere il tesserino dal Comune di Venezia.
12. I mercati degli hobbisti sono promossi o autorizzati dal comune che può affidarne la gestione alle associazioni di categoria degli imprenditori o alle associazioni pro loco o iscritte al terzo settore di cui al D.lgs 117/2017, o anche ai centri commerciali naturali.

#### **ART. 16 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI.**

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale ad esclusione delle vie e delle zone che saranno indicate nel piano; nelle restanti aree è consentito nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti (art. 4, comma 4, L.R. 6/4/2001 n. 10).
3. L'esercizio dell'attività itinerante è consentita purché il transito e la sosta del veicolo utilizzato siano conformi alle disposizioni del Codice della Strada anche se riferite alle limitazioni ivi prescritte. Il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada e ogni eventuale violazione alle disposizioni del codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente regolamento.
4. Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del codice della strada; è in ogni caso vietato il prolungamento della sosta tanto da trasformare l'attività in quella con l'utilizzo di posteggio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98.
5. Il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti. Si potrà

derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi in cui il veicolo, nell'effettuare la sosta, abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice la suddetta misura può essere ridotta 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.

#### **ART. 17 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE**

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo, o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), nella quale si attesti il tipo di rapporto intercorrente.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
5. Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di polizia, ai sensi del precedente articolo 8, il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza, come previsto dall'articolo 8 del TULPS.

#### **ART. 18 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che mediante l'utilizzo di posteggio, sia questo isolato, su mercato, fiera o manifestazione commerciale a carattere straordinario, è sottoposto alla verifica della regolarità contributiva mediante accertamenti effettuati dagli uffici comunali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 bis della L.R. n. 10/2001, e s.m.i.
2. Tale regolarità deve essere garantita anche per la partecipazione alle operazioni di spunta ed in tutte le tipologie di commercio su area pubblica previste dal presente regolamento.
3. Gli operatori su area pubblica che risultino in possesso di titoli abilitativi di altre

regioni e che intendano utilizzare posteggi o partecipare alle operazioni di spunta dovranno presentare la documentazione prevista dai commi 1 e 2 solo se la regolarità contributiva non sia prevista nella regione di provenienza come requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività.

4. Ai produttori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228, la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti **non si applicano** le disposizioni del D.lgs 114/98 e della LR 10/2001, come indicato dall'art. 4, comma 2 - lettera d), del D. Lgs. n. 114/1998.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche ai produttori agricoli che provengono da altre regioni Italiane anche per la partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 bis, comma 5 della legge regionale 10/2001, le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
7. La mancanza della regolarità contributiva comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater dell'art. 5 della L. R. 10/2001, sino all'eventuale revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio rilasciati o dei quali si aveva diritto al rilascio.

## **ART. 19 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita, eccetto che per strutture stabili espressamente autorizzate nell'atto di concessione; dovranno altresì rimuovere ogni rifiuto che dovrà essere conferito secondo le modalità previste dal sistema di raccolta RSU adottato dal Comune.
2. E' fatto divieto, durante l'esercizio dell'attività, di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili. In tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.

3. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
4. Per la vendita di bevande alcoliche si applicano le disposizioni previste dall'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940 e dall'art. 14-bis della Legge 125/2001.
5. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o macchia permanente al suolo stradale.
6. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato e, in particolare, dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.
7. Non è consentito agli operatori di abbandonare l'area data in concessione prima dell'orario previsto dall'articolo 21 del presente regolamento, salvo casi di estrema necessità o avverse condizioni atmosferiche.
8. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
9. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 8, non sia stato effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della legge e delle norme attuative.

## **ART. 20 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

1. Qualora sia stata predisposta dal Comune al servizio del mercato la rete di distribuzione dell'energia elettrica, tutti gli operatori dei posteggi che ne possono fruire devono obbligatoriamente esservi collegati. Le spese di allacciamento sono a carico di ogni ditta, secondo criteri definiti per singolo mercato. I costi per il consumo e la manutenzione ordinaria sono a carico degli operatori e verranno tra di essi suddivisi, anche eventualmente in forme forfetarie.
2. In caso di cessione dell'azienda o ramo d'azienda per affitto o comodato, l'obbligo del pagamento dei costi su citati rimane in capo al titolare della concessione e non all'affittuario o comodatario.

3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nel pagamento di una quota relativa ai costi di fornitura di energia elettrica, viene assegnato il termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla messa a ruolo dei soggetti inadempienti. Se il soggetto inadempiente è anche il titolare della concessione, la stessa verrà sospesa per omesso pagamento e si applica quanto previsto dall'art. 39 ai fini della revoca dell'autorizzazione. Se il soggetto inadempiente è l'affittante od il comodante, non potrà reintestarsi l'autorizzazione fino alla regolarizzazione della propria situazione debitoria.

## **21 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI**

1. E' consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta) cm su ognuno dei due fianchi.
2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra ricada all'interno del perimetro del posteggio.

## **ART. 22 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI "CAMION NEGOZIO"**

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.
2. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.
3. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:
  - a) *Dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni.*
  - b) *Certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato.*
  - c) *Certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996)*

4. Gli operatori che, a qualsiasi titolo o per qualsiasi merceologia, utilizzano tali fonti energetiche per effettuare l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di Kg. 6 (sei), in regola con la revisione semestrale.
5. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.
6. Al fine di garantire un sicuro accesso dei mezzi di soccorso nell'area mercatale il corridoio centrale fra le due file di concessioni deve avere una misura non inferiore a quella minima prevista dal codice della strada, salvo che accessi laterali non consentano comunque di accedervi.
7. Dovrà sempre essere garantito fra due concessioni di posteggio almeno 1 (uno) metro di spazio che dovrà sempre rimanere libero e sgombro da oggetti o attrezzature.
8. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.
9. In nessun caso possono essere detenute per l'attività bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a 75 (settantacinque) Kg; non è inoltre consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

#### **ART. 23 – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

1. Si intendono integralmente richiamate nel presente regolamento, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, anche dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGRV 3710/07 e dalle loro eventuali successive modificazioni. In particolare:
  - a) il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato la funzionalità delle aree stesse;
  - b) ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato;
  - c) nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV 3710/07, per gli operatori del

settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinata alla presentazione della notifica sanitaria all'ULSS competente tramite SUAP.

2. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità.
3. La lavorazione dei prodotti ortofrutticoli deve essere effettuata secondo le caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore e riconosciute dall'ULSS.

#### **ART. 24 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Gli orari di esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di posteggio che in forma esclusivamente itinerante, devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) bis del DL 223/2006 convertito con modificazioni con la Legge 248/2006.
2. Sulla base delle direttive emanate dalla Giunta Comunale il Dirigente del SUAP, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessione di suolo pubblico, prevede l'orario di inizio e quello di termine della utilizzazione del posteggio, tenuto conto dell'attività di vendita e del tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
3. La disposizione del precedente comma 2 non si applica alle attività svolte nei posteggi che siano state autorizzate alla non rimozione delle strutture di vendita.
4. Il Sindaco, con apposita Ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 determina, nell'ambito delle disposizioni emanate ai sensi del comma 2, l'orario entro il quale l'operatore concessionario debba occupare il posteggio assegnato, ritenendolo assente se superato; l'orario entro il quale l'area debba essere resa sgombra da merci e attrezzature al fine di poter dare inizio alle operazioni di pulizia dell'area mercatale; dovrà inoltre anche indicare l'orario di inizio delle operazioni di spunta.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 4, emanate anche a carattere generale, costituiscono parte integrante del presente Regolamento anche se emesse e modificabili con atto esterno ad esso.
6. Su richiesta degli interessati o ad iniziativa dell'Amministrazione è possibile emanare deroghe di orario rispetto a quanto stabilito ai sensi dei commi 2 e 4.

#### **ART. 25 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI ESISTENTI**

1. Le concessioni di suolo pubblico aventi scadenza antecedente alla data del 31 dicembre 2020 sono da considerarsi prorogate, ai sensi dell'articolo 26-bis del D.L. 41/2021, inserito con la legge di conversione n. 69/2021, al novantesimo giorno successivo al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che per effetto dell'articolo 1 del D.L. 105/2021 è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Alla scadenza, le concessioni di suolo pubblico in essere sono rinnovate secondo le procedure e i criteri previsti dai successivi articoli.

#### **ART. 26 – DURATA DELLE CONCESSIONI DEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI**

Le concessioni di suolo pubblico sono rinnovate per una durata di 12 anni, a decorrere dalla scadenza indicata dall'articolo 23 comma 2 del presente regolamento o dalla eventuale scadenza o rilascio di autorizzazione se successiva.

#### **ART. 27 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni di suolo pubblico sono rinnovate previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Possesso del requisito morale previsto dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010; nell'ipotesi di svolgimento di attività in forma societaria o collettiva il requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti nei confronti dei quali si effettuino le verifiche antimafia ai sensi dell'articolo 85 del DPR 159/2011.
  - b) Per le sole concessioni relative al settore alimentare, anche se eventualmente abbinate al settore non alimentare, mantenimento del requisito professionale previsto dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.
  - c) Mantenimento dell'iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica; è consentita l'iscrizione quale azienda inattiva nella sola ipotesi di cessione in gestione dell'azienda, in tale ipotesi il gestore dovrà dimostrare la propria personale iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica.
2. Nell'ipotesi che il gestore non risulti iscritto al registro delle imprese o che da questo si sia cancellato, si potrà procedere al rinnovo della concessione previo rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che risulti regolarmente iscritto per il commercio su area pubblica.

#### **ART. 28 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO**

1. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA, può presentare al SUAP la SCIA per l'aggiunta del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e se necessari, quelli professionali previsti



dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010. Rimane inteso che, nell'esercizio mediante posteggio, l'operatore dovrà comunque rispettare il settore e/o la specializzazione merceologica indicati nell'atto di concessione.

2. Il titolare dell'autorizzazione o l'intestatario della SCIA, abilitato all'esercizio di entrambi i settori merceologici può segnalare al SUAP la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi dovrà certificare il mantenimento del requisito morale. Rimane inteso che, nell'esercizio mediante posteggio, l'operatore che procede alla soppressione del settore e/o della specializzazione merceologica indicati nell'atto di concessione non potrà più esercitare con tale autorizzazione - concessione.
3. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA abilitato al commercio di prodotti alimentari può presentare al SUAP la SCIA finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, certificando di possedere i requisiti morali necessari per l'esercizio di entrambe le tipologie di attività, commercio e somministrazione.
4. Fermo restando l'aggiunta o la riduzione del settore merceologico eventualmente presentata, non si avrà modifica da parte del Comune della destinazione merceologica del posteggio dato in concessione.
5. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta. Nell'ipotesi di soppressione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si avrà l'automatica cessazione della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta.

## **ART. 29 – PRODUTTORI AGRICOLI**

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito Registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228; possono altresì effettuare attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o mediante l'utilizzo di posteggio.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.
3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.lgs 228/2001, nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e in quelli eventualmente rimasti liberi la cui assegnazione avverrà ai sensi dell'art. 34.

4. I posteggi di cui al punto 3 sono individuati in apposite schede distinte per singola area da destinare ai produttori agricoli per la vendita su posteggio. Alla scheda di ciascuna area sono allegate le planimetrie che indicano l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza e dimensione.
5. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4, commi 2 e 3 del D.Lgs. 228/2001 al Comune dove ha sede l'azienda agricola.
6. Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio e il diretto rapporto consumatore/produttore, nel Piano per il Commercio su Aree Pubbliche sono previsti appositi posteggi, sia isolati che nei mercati, riservati ai produttori agricoli, come definiti al precedente punto 1.
7. La domanda di assegnazione, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune entro il termine e con le modalità stabilite da apposito bando.
8. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Dirigente del SUAP lo comunica al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
9. Relativamente alle modalità di assegnazione dei posteggi per produttori agricoli su aree pubbliche ci si rifà alla vigente normativa Nazionale e Regionale.
10. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato è unica con riferimento a ciascuna tipologia merceologica. Per i posteggi isolati la graduatoria è riferita ai singoli posteggi.
11. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune tramite SUAP entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro il termine stabilito dalle vigenti normative.
12. La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico o tipologia merceologica; il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati.
13. Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione relativa al posteggio e non possono quindi più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
14. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro il termine stabilito dalle vigenti normative. La concessione ha validità per il periodo stabilito dalla vigente normativa Statale e Regionale descritta nel bando. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

15. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 37 del presente regolamento.
16. Per quanto riguarda il bando relativo al rinnovo delle autorizzazioni prorogate al 31/12/2020, si applicheranno i criteri stabiliti dalla vigente normativa Statale e Regionale.
17. I posteggi riservati ai produttori agricoli possono essere assegnati per periodi determinati inferiori all'anno, in modo tale da rispettare il criterio di prevalenza della produzione propria.
18. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, posteggio isolato e fiere esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri commercianti su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
19. L'autorizzazione/concessione di posteggio hanno validità per il periodo stabilito dalla vigente normativa Statale e Regionale descritta nel bando. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni per periodi diversi dell'anno.
20. In caso di morte di un concessionario di posteggio o di cessione dell'azienda agricola, il subentrante ha diritto ad ottenere una concessione per lo stesso posteggio per il periodo residuo della autorizzazione/concessione originaria.
21. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita nelle aree private delle quali siano in grado di dimostrare formalmente la disponibilità, previa comunicazione al comune.
22. I produttori agricoli possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.

## **ART. 30 – AFFIDAMENTO A PRIVATI**

1. Il Comune può affidare a soggetti diversi la gestione del mercato, della fiera, della fiera promozionale, sulla base di specifica convenzione nella quale sono indicati i compiti ed i limiti di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa.

2. Fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio, che quelle utilizzate per le operazioni di spunta previste dai precedenti articoli, ai convenzionati saranno affidati tutti o parte dei seguenti compiti:
  - a) *Ricevimento degli operatori concessionari e verifica della occupazione del corretto posteggio.*
  - b) *Registrazione delle assenze dei concessionari.*
  - c) *Ricevimento dei partecipanti alle operazioni di spunta.*
  - d) *Verifica della regolarità delle documentazioni previste dal regolamento.*
  - e) *Assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati*
  - f) *Aggiornamento delle graduatorie di spunta.*
3. Le attività di riscossione del tributo o canone di occupazione del suolo pubblico potranno essere esternalizzate in favore di soggetti terzi.

#### **ART. 31 – OPERAZIONI DI SPUNTA**

1. Nelle fiere, nei mercati e nei posteggi isolati, i posteggi temporaneamente non occupati o non ancora dati in concessione, sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati.
2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo dal concessionario assente.
3. All'ora stabilita, gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio nella Regione Veneto e che non preveda la concessione di posteggio in altro mercato o area isolata per quel giorno, assegnando il posteggio, sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o categoria e in caso di parità sarà data la precedenza a colui che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica anche se ottenuta in periodi discontinui.
4. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire l'autorizzazione, la documentazione attestante la propria posizione assicurativa relativa alla regolarità contributiva indicata dal precedente articolo 16 e se collaboratori o dipendenti, la certificazione prevista dall'articolo 15.

5. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due intenda partecipare all'operazione di spunta.
6. L'addetto del Comune provvederà ad aggiornare in tempo reale le graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare, non alimentare e produttore agricolo sulla base degli estremi del titolo abilitativo esibito per tale partecipazione.
7. Nell'ipotesi che i punteggi per le operazioni di spunta siano stati assegnati indipendentemente dal settore merceologico alla data di entrata in vigore del presente regolamento tale punteggio confluirà nella graduatoria relativa al settore merceologico indicato nel titolo abilitativo.
8. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni con più titoli abilitativi, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 15, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.
9. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato, senza un giustificato motivo, il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.
10. Con apposita determinazione, da pubblicare sull'Albo Pretorio con frequenza annuale, entro il 31 dicembre, sono rese note le graduatorie delle operazioni di spunta suddivise ai sensi del precedente comma 6; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicizzazione, trascorso il quale queste si intendono definitive.
11. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati a tali operazioni, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o superiore a 7 (sette) anni per le fiere, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito alcuna presenza.
12. E' fatto divieto all'operatore che abbia ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella concessione, ovvero nel piano in riferimento alla ricognizione dell'area utilizzata.
13. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nell'ipotesi che al termine delle operazioni di spunta non siano stati occupati tutti i posteggi liberi, a causa della carenza dei partecipanti alla spunta per quel settore merceologico o posteggio riservato, si procederà all'assegnazione della concessione, per quel solo giorno, agli operatori aventi diritto a partecipare alla spunta indipendentemente dal settore merceologico autorizzato, salvo eccezioni espressamente previste dal Piano del Commercio per quei posteggi che, per la

loro particolare ubicazione, a tutela dell'interesse sociale e/o storico-artistico ovvero per le ridotte dimensioni, non consentono l'utilizzo ad operatori con diversa tipologia e/o specializzazione rispetto a quella indicata.

## **ART. 32 - SUBINGRESSO**

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale e della eventuale concessione di posteggio per il periodo residuo di durata.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio.
3. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nel medesimo anno solare che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.
4. Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell'azienda o di un ramo d'azienda, durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, comporta di diritto il trasferimento della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà al Comune tramite il SUAP entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, autocertificando contestualmente il possesso dei requisiti morali. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al Comune, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente. Il nuovo proprietario, prima di iniziare l'attività e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione della gestione, dovrà fare comunicazione di sub-ingresso. La mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la trasmissione della comunicazione di sub-ingresso oltre il 60° giorno, fa decadere il diritto al rilascio dell'autorizzazione/concessione.
5. Il subentrante dovrà presentare, prima di avviare l'attività, la relativa comunicazione indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti morali e se previsti professionali, indicati dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.
6. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 5, sempre che sia stata mantenuta l'iscrizione al registro delle imprese anche se inattiva.
7. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che entro il termine di 12 (dodici) mesi e comunque prima di avviare l'attività, abbiano presentato la comunicazione per subingresso mortis causa, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

8. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare anche se con estensione alla facoltà di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D.lgs 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività anche in mancanza del requisito professionale. Qualora entro un anno dalla data del decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.
9. Per i produttori agricoli la comunicazione per il subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.
10. Assieme al trasferimento dell'azienda in seguito a cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

### **ART. 33 - CESSAZIONE**

1. La cessazione definitiva dell'attività commerciale su area pubblica è sottoposta a comunicazione al Comune, tramite SUAP.
2. Non costituisce cessazione dell'attività la cessione in gestione dell'azienda, sempre che il cedente mantenga l'iscrizione al Registro delle Imprese anche se inattiva.

### **ART. 34 – BANDO DI MIGLIORIA**

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi previsto dall'articolo 36, il comune provvede ad espletare il bando di miglìoria intendendo per esso l'indicazione fornita dall'articolo 5, comma 1, lettera r) del presente Regolamento.
2. Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico o produttori agricoli; il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.
3. Nei tempi, modi e forme previsti dall'articolo 36, gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico o posteggi riservati ai produttori agricoli, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando.

4. La graduatoria verrà formulata nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) Anzianità di partecipazione al mercato, computata per tutti indistintamente, intesa come maggiore numero di presenze maturate nel mercato, escluso il periodo di precariato, tenuto conto dei subingressi e sino a risalire al titolare originario del posteggio; verrà indicata come anzianità di presenza nel mercato, la data dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche indicata sulla relativa concessione in quanto più favorevole all'operatore commerciale;
  - b) A parità di anzianità di presenza nel mercato, il Comune tiene conto dell'anzianità d'iscrizione al repertorio economico amministrativo (REA), ovvero, se più favorevole, la data di inizio attività per il commercio su aree pubbliche (controllando il relativo codice di classificazione ATECO), così come risultanti dalla visura camerale, tenuto conto sempre dei subingressi e sino a risalire al titolare originario del posteggio. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione. Non è ammesso il cumulo con l'anzianità del dante causa, se non nel caso di trasferimento del ramo d'azienda tra parenti in linea retta entro il primo grado. Si precisa che, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso di iscrizione al REA sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale;
  - c) in caso di parità, si ha riguardo all'ordine di presentazione dell'istanza al SUAP.
5. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di miglìoria non modifica la durata e la scadenza della concessione.
6. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di miglìoria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.

#### **ART. 35 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO**

1. In qualsiasi momento è consentito a due operatori appartenenti al medesimo settore e/o specializzazione merceologica, produttori agricoli o titolari di posteggio riservato a soggetti diversamente abili, di richiedere alla pubblica amministrazione la possibilità di scambiare fra di loro i posteggi dati in concessione.



2. Il SUAP provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.
3. Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di scambio essendo tale dimensionamento vincolato dal Piano delle aree che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
4. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata esclusivamente se corredata dal consenso di autocertificazione del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

### **ART. 36 – AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Dirigente del SUAP.
2. L'attività di commercio su aree pubbliche su posteggi è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. Si richiamano integralmente le disposizioni degli artt. 4-bis e 4-ter della Legge Regionale del Veneto 10/2001.
3. La domanda di assegnazione, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune entro il termine e con le modalità stabilite da apposito bando.
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Dirigente del SUAP lo comunica al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
5. La graduatoria per ciascun mercato è unica con riferimento a ciascuna tipologia merceologica. Per i posteggi isolati la graduatoria è riferita ai singoli posteggi.
6. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune tramite SUAP entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro il termine stabilito dalle vigenti normative.
7. La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico o tipologia merceologica; il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati.
8. Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione relativa al posteggio nello stesso mercato.

9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro il termine stabilito dalle vigenti normative. La concessione ha validità per il periodo stabilito dalla vigente normativa Statale e Regionale descritta nel bando. In caso di subingresso, l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 42 del presente regolamento.

### **ART. 37 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Le graduatorie di cui all'articolo 36 sono formulate attribuendo ad ogni partecipante ammesso un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- a) 1 punto per ogni presenza alle operazioni di spunta per quel mercato, fiera o posteggio isolato relativa al medesimo settore merceologico per il quale si partecipa; le presenze dovranno essere contenute nel medesimo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, così come risultante nella documentazione presente presso gli uffici comunali competenti.
- b) Nell'ipotesi di parità di punteggio ottenuto attraverso il criterio di cui al punto a), verrà data la precedenza a colui che potrà dimostrare una propria maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, quale azienda attiva per il commercio su area pubblica, anche se ottenuta in modo discontinuo.
- c) Nell'ipotesi di ulteriore parità verrà data priorità alla domanda pervenuta temporalmente prima.

### **ART. 38 – GRADUATORIA DI MERCATO**

1. Per ogni mercato viene stilata e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. La graduatoria, redatta dal Comando di Polizia Locale, viene approvata con frequenza annuale, è pubblica e consultabile sul sito internet del Comune di Legnago.

## **ART. 39 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 10/2001, l'autorizzazione per la forma itinerante e l'autorizzazione e la concessione di posteggio per il mercato o per la fiera decadono qualora l'operatore:
    - a) risulti non più in possesso dei requisiti morali o professionali previsti dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010;
    - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
    - c) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare e cioè:
      - n. 18 assenze per i mercati che si svolgono 1 giorno alla settimana;
      - assenze per un terzo del periodo assegnato nel caso di posteggi assegnati per periodi diversi.

Le assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;

  - d) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - e) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2010.
2. Il responsabile del servizio, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'emanazione del provvedimento finale.
  3. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del servizio nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998.
  4. Il Comune procede alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge per gli operatori, titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe

della popolazione residente ai sensi dell'art.11, comma 1 lett.c) del DPR 223/1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".

5. Costituisce violazione di particolare gravità l'occupazione del suolo pubblico eccedente quella consentita dal vigente piano comunale e indicata nella concessione; la mancata esposizione dei prezzi di vendita delle merci esposte e lo svolgimento dell'attività oltre il termine orario prestabilito.
6. La concessione di posteggio per la partecipazione alle fiere decade nell'ipotesi che il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal precedente comma 1, lettera c).
7. Si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio o del titolo abilitativo, autorizzazione o SCIA, nell'ipotesi di espressa previsione da parte di altra normativa statale, regionale o comunale in quanto applicabile.
8. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi in cui la dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa dagli interessati, non risulti veritiera rispetto agli accertamenti effettuati dal comune così da determinare denuncia all'Autorità Giudiziaria.
9. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, l'originario proprietario decade dal diritto di richiedere la reintestazione.

#### **ART. 40 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO**

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita può essere sospeso nelle ipotesi di particolare gravità:
  - a) l'occupazione abusiva del suolo pubblico anche come eccedenza rispetto a quello concesso purché superiore al 50% di quello dato in concessione;
  - b) il mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'articolo 28 e 29 del presente Regolamento;
  - c) il mancato rispetto delle norme poste a tutela del consumatore finale;
  - d) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - e) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

- f) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
2. In vigore delle disposizioni contenute nell'art. 4 bis della legge regionale n. 10/2001 in materia di documentazione di regolarità contributiva, oltre all'applicazione della sanzione specifica prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 10/2001, si procede alla sospensione dell'autorizzazione o della SCIA nei modi e nelle forme previste dall'articolo 5 della stessa. Il periodo di sospensione disposto ai sensi del presente comma non concorre al computo totale della sospensione dell'attività ai sensi degli artt.: 5 della predetta L.R. e 35 del presente Regolamento.
  3. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente del SUAP quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni.
  4. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 Novembre 1981 n. 689 si ha reiterazione di una violazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, o anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
  5. Per i titoli abilitativi rilasciati da altri Comuni, sia regionali che extraregionali, che incorrono in una delle fattispecie sopra indicate, il provvedimento di sospensione dell'attività avrà valore unicamente per il territorio di questo Comune.

#### **ART. 41 - ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE**

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.
2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della pubblica amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.
3. In deroga alla previsione del comma 2 la disposizione potrà essere adottata

dalla Giunta Comunale nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabili.

4. Nell'ipotesi di spostamento dell'area, la nuova assegnazione dei posteggi avverrà utilizzando la graduatoria formata ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento.
5. Solo nell'ipotesi che i posteggi oggetto dello spostamento, modifica o soppressione siano in misura superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'intero organico, la riassegnazione della concessione riguarderà l'intero organico del mercato, fiera, fiera promozionale.
6. L'istituzione di nuove aree per lo svolgimento dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione nel Piano delle aree. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori. Tale sperimentazione avviene mediante atto di indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico.
7. L'istituzione a scopo sperimentale, previa Deliberazione della Giunta Comunale, di un mercato, fiera, fiera promozionale o posteggio isolato può avere una durata massima di 12 mesi eventualmente prorogabile una sola volta.

#### **ART. 42 – SANZIONI**

Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione di legge nazionale o regionale, per le violazioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00= ad € 500,00=, così come disposto dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18.8.200 n. 267, con possibilità di pagamento nella misura ridotta prevista dall'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione. L'organo competente ad irrogare la sanzione è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981 n. 689.

#### **ART. 43 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le modifiche alla materia di settore, a seguito di eventuali, successivi interventi normativi, statali e/o regionali, si intendono automaticamente recepite nel presente regolamento, in assenza di variazione del regolamento medesimo.
2. Le concessioni di suolo pubblico rilasciate ed utilizzate per attività produttive diverse da quelle trattate dal presente regolamento, quali quelle relative alla rivendita della stampa quotidiana e periodica, somministrazione di alimenti e

bevande e attività artigianali, possono utilizzare, in relazione alle indicazioni fornite nell'accordo raggiunto nella conferenza unificata Stato Regioni del 16 Luglio 2015, le medesime previsioni del presente regolamento relativamente alla durata delle concessioni e ai criteri per l'attribuzione dei punteggi e la redazione delle graduatoria.